

Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en)

9556/19

Fascicolo interistituzionale: 2010/0186 (NLE)

AVIATION 113 RELEX 527

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione a nome dell'Unione

dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati

membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro

9556/19 LA/gma TREE.2 **IT**

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

9556/19 LA/gma 1 TREE.2 **IT**

Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- **(1)** La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, l'accordo sullo spazio aereo comune con la Georgia ("accordo") in conformità della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.
- (2) L'accordo è stato firmato il 2 dicembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2012/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio¹.
- (3) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità della procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011. Il relativo protocollo di adesione della Repubblica di Croazia è stato firmato nel novembre 2014.
- È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione. **(4)**

9556/19 2 LA/gma IT

¹ Decisione 2012/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 1).

(5) Gli articoli 3 e 4 della decisione 2012/708/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12¹, è opportuno sospendere l'applicazione di talune di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni sugli obblighi d'informazione degli Stati membri. I paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/708/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

9556/19 LA/gma 3 IT

ECLI:EU:C:2015:282.

Articolo 1

L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro ("accordo") è approvato a nome dell'Unione¹.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 29 dell'accordo.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 22 dell'accordo che riguardano semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato III (Norme applicabili all'aviazione civile) dell'accordo, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quando il Consiglio decida.

9556/19 LA/gma 4

Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 321 del 20.11.2012, pag. 3; unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Articolo 4

I paragrafi da 2 a 5 dell' articolo 3, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/708/UE cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio Il presidente

9556/19 LA/gma 5